

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 11/02/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/28909-sentenza-n-373-09-del-giudice-di-pace-di-mirabella-eclano-av-in-merito-alla-restituzione-del-credito-telefonico-residuo>

Autore: sentenza

Sentenza n. 373/09 del Giudice di Pace di Mirabella Eclano (AV) in merito alla restituzione del credito telefonico residuo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Mirabella Eclano (AV), dott. Attilio Imbriani ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel giudizio civile n.530/C/08 R.G., avente per oggetto: "Pagamento somma";

PROMOSSO DA

[REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] alla [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Albanese, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Ariano Irpino alla via Castello nr.4. giusta procura sita a margine dell'atto di citazione depositato;-----

ATTORE

E

WIND TELECOMUNICAZIONI SpA - società con azionista unico - Direzione e Coordinamento di Weather Investments spa, con sede in Roma alla via Cesare Giulio Viola, nr.48, in persona del procuratore dott. Vincenzo Folino, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Esposito, con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Aniello Abate in Avellino alla via Augusto Guerriero, 11;-----

CONVENUTA

R.G.530/C/08

Sent.373/09

Cron.1234/09

ATTORE:

CONVENUTA:

WIND

Telecomunicazioni SpA

OGGETTO:

Pagamento somma

Conclusioni

L'attore ha concluso come da atto introduttivo, conclusioni rese all'udienza 23.10.2009 anche con l'ausilio di note scritte riepilogative, per l'accoglimento della domanda nella misura ivi complessivamente determinata di euro 231,19, o di giustizia, oltre al rimborso delle spese per il tentativo di conciliazione di euro 40,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Nelle medesime sedi processuali, la convenuta Wind Telecomunicazioni s.p.a. ha concluso per il rigetto della domanda inammissibile e improcedibile per mancata corrispondenza oggettiva tra la domanda proposta in sede stragiudiziale e quella sottesa al presente giudizio; nulla per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 n.ri 3 e 4 c.p.c.; infondata in fatto e in diritto.

Ciascuna parte ha richiesto il favore di spese e competenze di giudizio.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla legge n. 69/2009

La domanda è risultata fondata e provata e merita accoglimento nei limiti e per quanto di ragione.

Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità della domanda incoata.

Come risulta documentato dalla nota 29.08.2008 della Camera di Conciliazione presso CCHA Avellino (n. 9 foliaro attoreo) il tentativo di conciliazione è inteso " ad ottenere la restituzione dell'effettivo credito residuo, costituito dall'ammontare delle ricariche effettuate e detraendo il consumo effettuato non computando i bonus erogati, nonché dalle spese



legali sostenute e, in caso di mancato raggiungimento, proseguire con l'azione giudiziaria innanzi all'Autorità Giudiziaria e richiedere anche i danni da stress patiti per un comportamento del tutto illegittimo, inammissibile, ingiustificato e vessatorio".

Vi è, dunque, perfetta coincidenza con l'oggetto della conciliazione, di causa petendi e petitum di domanda giudiziaria, nella quale il risarcimento dei danni da stress neppure risulta avanzata e, comunque, è stata abbandonata, con un contenuto, dunque, in minus rispetto alla proposta conciliazione.

Neppure può dirsi ^{che} la procedura di conciliazione sia stata genericamente avanzata senza precisa indicazione del quantum richiesto. Risulta, viceversa, che la Wind Telecomunicazioni s.p.a. nella pregressa comunicazione aveva ommesso di far riferimento ai consumi effettivi da ricariche effettuate, indicando solo l'importo dei bonus riconosciuti all'utente e non rimborsabili, mentre l'attore faceva riferimento ai primi, se non espressamente indicati, quanto meno facilmente determinabili per ricariche effettuate e consumi realizzati. Nessuna genericità della domanda si ravvede in sede giudiziaria in dipendenza della conforme domanda di conciliazione. Nel merito, il diritto alla portabilità del credito residuo effettivo come indicato dall'attore, risulta riconosciuto dalla legge n. 40 del 2.04.2007 e da numerose pronunce dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato tra cui la delibera n. 179/03/CSP AGCOM.

Pur in assenza di adempimento dell'ordine ex art. 210 c.p.c. da parte della convenuta, per le giustificazioni indicate, specie nelle note autorizzate 17.06.2009, l'attore ha provato, mercè il deposito dei tabulati estratti dal sito



della convenuta, l'effettivo credito telefonico sull'utenza, pari ad euro 231,91 che prescinde da ogni bonus accreditato, senza costi a favore della convenuta per passaggio non avvenuto, cui va aggiunto il rimborso delle spese documentate di euro 40,00 per il tentativo di conciliazione e gli interessi, al tasso legale, dalla data della richiesta (25.08.2008) al soddisfo, trattandosi di credito di valuta.

Nulla per danni patrimoniali e non patrimoniali non essendovi domanda sul punto, neppure fino alle conclusioni rassegnate.

Va rigettata, infine, la domanda attorea intesa al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata della convenuta ex art. 96 c.p.c., in assenza dei requisiti di legge, non ravvisabili, in specie, comportamenti di resistenza in giudizio ispirati a mala fede, attese le legittime (per quanto ritenute infondate), deduzioni difensive della convenuta.

Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza principale e sostanziale e si liquidano da dispositivo.

La sentenza è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Mirabella Eclano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di Wind Telecomunicazioni s.p.a., giusta atto di citazione notificato a 24.11.2008, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza reietta, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna essa suddetta convenuta al pagamento a favore dell'attore della somma di euro 271,91 oltre interessi al tasso legale dal 25.08.08 al soddisfo;
- 2) condanna essa suddetta convenuta al pagamento di spese e



competenze di giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 860,10, di cui euro 45,00 per borsuali, euro 625,10 per diritti, euro 190,00 per onorari, oltre ad euro 101,89 per 12,50% rimborso forfettario ex art. 14 D.M. 127/2004 ed oltre ancora IVA e CPA come per legge;

- 3) dispone la distrazione di spese e competenze liquidate al punto che precede a favore dell'Avv. Giuseppe Albanese, procuratore anticipatorio, per fattane dichiarazione e richiesta.

Così deciso in Mirabella Eclano, 9.12.2009

Il Giudice di Pace

Dott. Attilio Imbriani

Attilio Imbriani

11.12.09

Giuseppe Albanese